Articolo 19

Aziende esposte a pericoli d'incendio particolari

a. Campo d'applicazione

[1] Le disposizioni della presente sezione si applicano alle aziende o parti d'azienda in cui sono prodotte, lavorate, manipolate o depositate sostanze aggravanti l'incendio, in maniera o in quantità pericolosa.

[2] Sono considerate sostanze aggravanti l'incendio:

a. le sostanze altamente infiammabili, facilmente infiammabili e di rapida combustione;
b. le sostanze che, riscaldate, sprigionano quantità considerevoli di gas combustibili o tossici;
c. le sostanze comburenti come l'ossigeno, i composti ossigenati facilmente decomponibili e altri ossidanti.

Capoverso 1

I lavoratori sono esposti a rischi più elevati laddove si producono, lavorano, manipolano o si depositano sostanze che favoriscono l'incendio, in quanto il fuoco può propagarsi rapidamente a tutto l'edificio o estendersi in superficie.

Capoverso 2

Sono considerate sostanze particolarmente pericolose per gli incendi:

secondo lettera a:

- i solidi facilmente infiammabili a combustione rapida, quali i cascami di carta, i trucioli di legno o la paglia sciolta
- i liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 30 °C. Questa definizione è basata sulla direttiva CFSL sui liquidi infiammabili (cfr. anche le indicazioni relative alla sezione 5 OLL 4).
  Se la temperatura del locale o quella del liquido è più alta del punto di infiammabilità, quando ad es. il liquido viene riscaldato sopra il punto di infiammabilità, trovano applicazione le disposizioni relative alle aziende esposte a pericolo di esplosione (art. 22 a 25 OLL 4).

Esempi:

- Benzina per lacche (punto di infiammabilità +30 - 43 °C) e l'alcool isobutilico (punto di infiammabilità +27.5 °C) sono particolarmente pericolosi in termini di incendio quando la temperatura del locale o quella del liquido non supera +27.5 °C oppure +30 °C, ma diventano anche pericolosi in termini di esplosione quando queste temperature vengono superate.
- La benzina (punto di infiammabilità -40 °C), l'acetone (punto di infiammabilità -20 °C) ed il toluolo (punto di infiammabilità +7 °C), ma anche il butano ed il propano, possono sempre formare miscele esplosive secondo l'articolo 22 lettera a OLL 4, e cadono pertanto sotto le disposizioni degli articoli 22 a 24 OLL 4.

secondo lettera b:

- sostanze combustibili che, riscaldate o bruciate, sprigionano grandi quantitativi di prodotti di decomposizione combustibili o tossici come PVC, poliuretano, fosforo, zolfo, concimi azotati.

secondo lettera c:

- ossigeno, aria liquida, ozono, composti ossigenati facilmente decomponibili quali clorati, nitrati e perossidi, o altri ossidanti come cloro, bromo, iodio.